

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 191383/56003

Statuto della

Fondazione Culturale Piemontese Enrico Eandi

Art. 1 - Origini, denominazione, natura e durata

1. E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Culturale Piemontese Enrico Eandi" abbreviabile in "Fondazione Enrico Eandi".
2. Fatti salvi i vincoli di legge, la Fondazione potrà assumere la corrispondente denominazione in lingua piemontese, nella forma Fundassiun Cultural Piemunteisa Enrico Eandi.
3. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è regolata dal presente Statuto, nonché, per quanto non espressamente previsto nel medesimo, dalle norme del codice civile e, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, dalla legge di attuazione dell'ordinamento regionale di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Torino (TO), via G. B. Bricherasio numero 8, e svolge la propria attività esclusivamente nella Regione Piemonte.

Art. 3 - Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale piemontese nelle sue diverse espressioni: ambientale, storico, artistico, linguistico, sociale e produttivo e più in generale la diffusione delle conoscenze e competenze che fanno del territorio piemontese motore di civiltà e di sviluppo.
2. La Fondazione perseguirà il suo scopo sia direttamente sia fornendo sup-

porto organizzativo, tecnologico ed economico ad associazioni ed enti aventi finalità affini o complementari al proprio scopo.

3. La Fondazione favorirà l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, a supporto di iniziative ed attività in ambito culturale, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla conservazione e divulgazione del patrimonio linguistico e storico, che nelle sue diverse espressioni concorre a definire l'identità del Piemonte.

4. Nel perseguimento dei suoi fini, la Fondazione potrà:

a) erogare borse di studio, e/o sussidi economici e di sostegno all'attività scolastica e di studio per attività connesse ed inerenti all'oggetto sociale;

b) sviluppare tutte le attività editoriali e di comunicazione, funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi;


c) promuove corsi e convegni, iniziative pubbliche, concorsi e tutto quanto possa favorire lo sviluppo e la conoscenza del patrimonio culturale piemontese.

5. Nel quadro degli scopi sopra individuati, la Fondazione potrà sviluppare, nelle forme più opportune, iniziative congiunte con altri enti italiani e stranieri, nonché con pubbliche amministrazioni, con organismi internazionali e, in genere, con qualsivoglia operatore economico e sociale pubblico e privato.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- acquisire la proprietà e il possesso, a qualsiasi titolo, di beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;



- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini;
- stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai fondi conferiti all'atto della costituzione della fondazione.

2. Esso si incrementa per effetto:

- dei conferimenti dei Fondatori, e di altri enti e soggetti, effettuati con espressa destinazione a patrimonio;
- dei residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- dei fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Art. 6 - Fondo di Gestione

1. Costituiscono il Fondo di gestione i mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, quando non siano destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dagli stessi Fondatori o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
- da ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto.


2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 dello Statuto.

Art. 7 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Revisore contabile.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere costituiti dei Comitati consultivi su argomenti specifici, comunque rientranti nel-



l'area di attività istituzionale della Fondazione. Con la delibera di costituzione del singolo Comitato, il Consiglio di Amministrazione ne designa i membri e definisce termini e modalità operative del Comitato stesso.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da tre a sette membri, il cui numero è stabilito dai Fondatori con deliberazione a maggioranza.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai Fondatori con decisione assunta a maggioranza attribuendo a ciascuno un peso determinato in base al rapporto tra l'entità del conferimento di ciascuno di essi e l'ammontare del patrimonio/fondo di dotazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni con decorrenza dalla data del suo insediamento. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio decade.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

4. Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

5. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.

6. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato.

Art. 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione della Fondazione.


2. Compete inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare, in conformità agli scopi istituzionali il piano annuale di attività della Fondazione;
- b) definire ed adottare eventuali regolamenti interni;
- c) definire la struttura operativa della Fondazione;
- d) predisporre e approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e deliberare sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
- e) deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
- f) delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega;
- g) deliberare le modifiche dello statuto
- h) deliberare lo scioglimento della fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei suoi membri ad eccezione delle delibere di cui sopra al punto g), per le quali è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri e della delibera di cui sopra al punto h) per la quale è necessaria la maggioranza di almeno i tre quarti dei suoi membri.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per l'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il revisore contabile.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains text, including the word "FONDAZIONE" at the top and "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" at the bottom, with a central emblem. The signature is a cursive scribble that partially obscures the stamp.

2. L'avviso di convocazione, contenete l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli destinatari.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri in carica.
5. Salvo quanto previsto ai successivi art. 18 e 19, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti.
6. Alle riunioni partecipa il Revisore Contabile.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da altro soggetto scelto dal Presidente, anche fra esterni al Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente viene nominato dai Fondatori con le stesse modalità previste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni, e può essere confermato.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte a terzi, sia in giudizio.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Consigliere più anziano nella carica o per età.

4. Il Presidente può delegare a un singolo Consigliere, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti.

Art. 12 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione, in conformità agli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea Generale.

2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

3. Ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.


4. In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Art. 13 - Il Revisore Contabile

1. Il Revisore Contabile è nominato dall'Assemblea Generale tra persone aventi idonei requisiti professionali.

2. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

3. Compete al Revisore Contabile ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione.



Art. 14 - Compensi

1. Tutte le cariche della fondazione sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della propria funzione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi membri, può deliberare l'erogazione di compensi in favore di Consiglieri, a fronte di collaborazioni professionali su progetti o attività specifiche; in particolare, un compenso, non superiore al minimo previsto dalle tariffe professionali dell'albo di appartenenza, può essere definito in favore del Revisore Contabile.

Art. 15 - Bilanci d'esercizio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo a valere per l'esercizio successivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre di ciascun anno. In esso sono indicati i preventivi di spesa con l'elencazione degli oneri di funzionamento e del fabbisogno necessario per il perseguimento degli scopi istituzionali.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.
4. La struttura del bilancio consuntivo deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di almeno i tre quarti dei membri in carica ed è dichiarata dall'Autorità Regionale a norma dell'art. 27 del codice civile.

3. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Fondazione e/o ente non lucrativo con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica e sottoposte all'Approvazione dell'Autorità Regionale.

Art. 18 - Norma Transitoria - Nomina dei primi organi

1. La nomina dei membri del primo Consiglio di Amministrazione e del primo Revisore Contabile è effettuata in sede di atto costitutivo ed essi durano in carica tre anni.

LIDIA BRERO EANDI

BENVENUTO GAMBA Notaio


oooooOOOooooo

Registrato all'Ufficio Territoriale di Torino 3, il 13 aprile 2017
al n. 6500 serie 1T, esatti Euro 356,00.

In conformità all'originale scritto su nove mezzi fogli.

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Torino 13 APR 2017

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO" and "BENVENUTO GAMBA" around a central emblem. The signature is fluid and cursive, extending across the seal.

